

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA CONTRATTO**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE  
APPLICATIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI DI FINANZA PUBBLICA  
DELL'ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E PER  
LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI – ID 1415**

## TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

## E

Accenture S.p.A., sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Impresa mandataria, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa, la mandante Accenture Technology Solutions S.r.l. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ e la mandante Avanade Italy S.r.l., con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott.ssa Paola Cardelli repertorio n. 24566/6716 del 3 novembre 2014, (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa” o “Fornitore”),

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

## PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario dapprima della procedura ad evidenza pubblica espletata da Consip al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA – ID 1432 e, successivamente, anche del relativo Appalto Specifico avente ad oggetto l'affidamento di Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi di Finanza Pubblica dell'Ispettorato Generale per i rapporti con l'unione europea e per la Piattaforma dei Crediti Commerciali, all'esito del quale è stato stipulato il **contratto CREG180027**;
- f) il Fornitore è quindi risultato aggiudicatario della procedura successivamente indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei e della Ragioneria generale dello Stato per la prestazione di servizi complementari al Contratto CREG180027, indicate nel prosieguo del presente documento e nel Capitolato Tecnico, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006;
- g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) il Fornitore ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. *<(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_>].*
- i) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Allegato Privacy), nonché dal Contratto CREG180027, dal relativo Accordo Quadro e dai rispettivi allegati, ivi compresa l'offerta tecnica di AQ e di AS (così come richiamati nel presente documento e nel capitolato tecnico), definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- m) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;

- n) per “Amministrazione” si intende il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è proprietario dell’intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto k) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - dai seguenti articoli del Contratto CREG180027: 2 (VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI); 6 (MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI), 7 (PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE), 8 (PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE), 9 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA), 10 (BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE), 11 (UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE), 12 (DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI), 25 (DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE), 27 (RECESSO), 28 (OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE), 29 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO), 31 (TRASPARENZA DEI PREZZI), 37 (SUBINGRESSO NEL CONTRATTO);
  - dai seguenti articoli dell'Accordo Quadro: 2 (VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI), 7 (OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE), 14 (OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO);
  - dal capitolato tecnico e relative appendici, relativi al contratto CREG180027, nelle parti espressamente richiamate nel capitolato tecnico allegato al presente documento;
  - dall'offerta tecnica del Fornitore, di AQ e di AS, relativa al contratto CREG180027.
3. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto negli articoli sopra richiamati del Contratto CREG180027, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto (e/o

negli articoli sopra richiamati del Contratto CREG180027) e quanto contenuto nell'Accordo Quadro, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto (e negli articoli sopra richiamati del Contratto CREG180027). Trovano in ogni caso applicazione nell'ambito della presente iniziativa tutte le migliorie, offerte in sede di AQ e di AS relative al contratto CREG180027, pertinenti e/o applicabili ai servizi di cui alla presente iniziativa.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.
7. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.
8. Il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali, cui la Committente farà riferimento per gli aspetti generali e interpellierà per ogni problema riguardante la fornitura stessa, coincide con il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del contratto CREG180027, con le medesime mansioni e responsabilità previste dal capitolato tecnico relativo a tale Contratto ed eventualmente migliorate nella relativa offerta tecnica.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei relativi allegati, nel contratto CREG180027 e nei relativi allegati, nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché nell'offerta tecnica di AQ e di AS relative al contratto CREG180027:
  - a. **Servizi base ovvero servizi realizzativi:**
    - a.1 Servizio di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software ad hoc;
    - a.2 Servizio di Personalizzazione e Parametrizzazione di pacchetti software o software open source o software in riuso.
  - b. **Servizi complementari:**
    - b.1 Servizio di Supporto Specialistico.

Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi applicativi descritti nell'Appendice 4 - Descrizione applicazioni.

Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato tecnico relativo al presente contratto e nel capitolato tecnico relativo al contratto CREG180027 laddove richiamato, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel capitolato tecnico relativo all'Accordo Quadro per le parti di pertinenza.

2. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS relative al contratto CREG180027 e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta AS relativa al contratto CREG180027 e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Committente.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nelle suddette offerte, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione/Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22 rubricato "Penali".
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano stati migliorati dall'Offerta AQ nonché dall'Offerta AS relative al contratto CREG180027, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione contrattuale.
7. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel capitolato tecnico e nei documenti ivi richiamati, comprensivo delle relative Appendici.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nella suddetta documentazione.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nei documenti ivi richiamati.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la

consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico (e nei documenti ivi richiamati) e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.

11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel capitolato tecnico e nei documenti ivi richiamati.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA**

1. Il presente contratto avrà una durata decorrente dalla "data di attivazione" (coincidente con la stipula del contratto stesso) fino al 31 maggio 2023, di cui gli ultimi 12 mesi ai soli fini di garanzia.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia al termine del periodo di erogazione dei servizi oggetto del Contratto, sia durante il periodo di garanzia, sia nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a fornire il personale necessario ad effettuare il trasferimento di know-how e delle competenze al personale dell'Amministrazione/Committente o a terzi da essa designati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **ARTICOLO 4**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell'art. 7 dell'Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art., "Corrispettivo", comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale. Per quanto riguarda i servizi base e complementari sono da ritenersi inclusi nel corrispettivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei

relativi allegati, nel contratto CREG180027 e nei relativi allegati, nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché nell'offerta tecnica di AQ e di AS relative al contratto CREG180027.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione/Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il Fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica di Siti Web e Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete, oggetto del Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna affinché le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D. Lgs n. 82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## ARTICOLO 5



## PIANO DELLA QUALITÀ

1. Il Piano della Qualità Generale coincide con quello previsto nel contratto CREG180027.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità obiettivo e/o (ii) gli aggiornamenti del Piano della Qualità generale (contestualmente a quanto avviene per il contratto CREG180027)
3. Il Piano della Qualità dell'Obiettivo sarà redatto secondo le modalità ed i livelli previsti nel contratto CREG180027.

## ARTICOLO 6

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali" e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 6 del contratto CREG180027, "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. 7 del contratto CREG180027, "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. 25 del contratto CREG180027, "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; successivo art. "Risoluzione"; art. 27 del contratto CREG180027 "Recesso"; art. 29 del contratto CREG180027 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore condizione risolutiva espressa". E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo, la

Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

## **ARTICOLO 7**

### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale.
2. Per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate, si rinvia alle Condizioni Generali del Contratto CREG180027, nonché, per tutto quanto ivi non disciplinato, alle previsioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 4 del medesimo art. 118 (e delle corrispondenti previsioni contrattuali) afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

## **ARTICOLO 8**

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Ogni obiettivo, indipendentemente dal servizio interessato, dovrà essere preso in carico dalla Società, entro il termine concordato con Sogei, nominando un "Capo Progetto" che ne garantisca la gestione operativa dall'inizio fino alla conclusione, in collaborazione con il corrispondente responsabile Sogei.
2. Sulla base delle informazioni acquisite, secondo le tempistiche definite nel Capitolato o concordate con Sogei se diversamente previsto, la Società predisporrà un Piano di Lavoro generale, che dovrà mantenere aggiornato per consentire il monitoraggio del servizio. Il Piano di Lavoro generale dovrà essere strutturato in modo da riportare, coerentemente con le scadenze temporali indicate:
  - a. la tempificazione e la descrizione di dettaglio delle linee di attività;
  - b. gli output previsti per ogni linea di attività;
  - c. l'impegno in GG/PP suddiviso per figura professionale e per attività,
 nonché eventuali ulteriori informazioni previste da Capitolato e da Piano della Qualità generale.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa, secondo i termini stabiliti nel Capitolato tecnico e/o quelli eventualmente diversi concordati con la Sogei.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

6. I Piani di Lavoro potranno essere soggetti a modifiche e ripianificazioni da parte dei referenti della Sogei, secondo le esigenze e gli indirizzi che emergeranno nel corso dei lavori, fermo restando la conclusione del servizio in oggetto entro la scadenza contrattuale. Periodicamente verranno effettuati incontri di condivisione con i referenti Sogei, per monitorare lo stato di avanzamento lavori e valutare le principali evidenze relative a quanto svolto. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il consuntivo delle attività dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **RISORSE IMPIEGATE**

1. Il Fornitore alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona di \_\_\_\_\_, coincidente con il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del contratto CREG180027, il proprio Responsabile Unico delle Attività Contrattuali al quale la Committente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore si obbliga a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni relative. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice 1, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta dell'AS di cui al contratto CREG180027 e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nella documentazione contrattuale.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione alla Committente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 15 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
5. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato, il Fornitore si obbliga a provvedere alla messa a disposizione della figura professionale entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Committente.

7. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui oltre.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all'Accordo Quadro e al presente Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta dell'AS di cui al contratto CREG180027, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso l'Amministrazione/Committente in pendenza contrattuale.
10. Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione/Committente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **ARTICOLO 10**

### **IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nei documenti ivi richiamati, o altrimenti concordate con la Committente, e avviati secondo la tempistica prevista, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico e nei documenti ivi richiamati.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico e nei documenti ivi richiamati o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a mancato avvio.

## **ARTICOLO 11**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Nel corso dell'esecuzione contrattuale, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi

erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico, nei documenti ivi richiamati e nelle relative Appendici.

2. Tali verifiche verranno avviate:
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a1 e a2 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione;
  - con riferimento al servizio di cui all'art.3, comma 1, lett. b1 del Contratto, entro il trimestre successivo a quello di riferimento.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del prodotto/fase/attività", per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o mancata erogazione della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell'ambito alla fornitura.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato tecnico e nei documenti ivi richiamati o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

## ARTICOLO 12

## MONITORAGGIO

1. Il Fornitore prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nella documentazione contrattuale e relativi allegati.
2. Il Fornitore s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.

## ARTICOLO 13

### PENALI

1. **Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore** rispetto ai tempi indicati nel Capitolato tecnico e nei documenti ivi richiamati (ivi compresa l'offerta tecnica relativa all'AQ e all'AS di cui al contratto CREG180027) relativamente alla messa a disposizione in favore dell'Amministrazione/Committente delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nelle suddette offerte tecniche, per fatto non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del presente Contratto.
2. **Mancato rispetto di una scadenza contrattuale:** Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia fissato per l'indicatore "RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale" di cui all'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico, derivanti a fatto ascrivibile al Fornitore, ed esclusi i casi di fatti imputabili all'Amministrazione/Committente o a forza maggiore o a caso fortuito, la Committente applicherà una **penale** pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del presente Contratto. **Nello specifico, la Committente applicherà la penale:**
  - "Ritardo nella consegna o approvazione del piano della qualità", quanto al valore soglia 3;
  - "Ritardo consegna soluzioni offerte/ predisposizione migliorie", quanto ai valori soglia 4 e 5.
3. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ciascun rilievo, non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "RLFN – Rilievi sulla fornitura", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del presente Contratto.
4. **Giorni di sospensione del collaudo:** per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "GSCO – Giorni di sospensione del collaudo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del

presente Contratto.

5. **Mancato rispetto della scadenza di messa in esercizio:** per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "RSTO – Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo dovuto per lo specifico obiettivo.
6. **Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio:** per ciascun malfunzionamento, non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "DAES – Difettosità in avvio in esercizio" e relativo alle Categorie 1 e 2 (DAES1+DAES2), presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà la penale "Eccesso di difettosità per obiettivo" pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo dovuto per lo specifico obiettivo realizzativo.
7. **Eccesso di rilievi sull'obiettivo:** per ciascun rilievo, non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore di soglia per l'indicatore "RSBA – Rilievi sull'obiettivo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo dovuto per lo specifico obiettivo realizzativo.
8. **Mancata tempestività nel ripristino di malfunzionamenti** nel periodo di garanzia:
  - a. Per ogni 4 ore solari di superamento dei valori di soglia per TROI1 e TROI2 (indicatore di qualità "TROI - Tempestività di ripristino dell'operatività", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico), non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Committente applicherà una penale "**Mancata Tempestività nel ripristino di malfunzionamenti bloccanti**" pari allo 0,5‰ (zero cinque per mille) del valore complessivo del corrispettivo per i servizi complementari;
  - b. Per ogni 8 ore lavorative di superamento dei valori di soglia per TROI3 e TROI4 (indicatore di qualità "TROI - Tempestività di ripristino dell'operatività", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico), non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Committente applicherà una penale "**Mancata Tempestività nel ripristino di malfunzionamenti non bloccanti**" pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) del valore complessivo del corrispettivo per i servizi complementari.
9. **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico:** per ciascun rilievo, non imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, maggiore del valore di soglia per l'indicatore "RSSP – Rilievi sul servizio di Supporto Specialistico", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del corrispettivo per i servizi complementari.
10. **Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso**, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del



presente contratto, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento consistente:

- a) nella presenza di virus o di altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore;
- b) nell'immissione nella rete interna dell'Amministrazione/Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

11. **Sostituzione non autorizzata della risorsa:** Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione, da parte del Fornitore, dell'intervenuta sostituzione non previamente autorizzata di una risorsa, qualora tale ritardo non sia imputabile all'Amministrazione/Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del presente contratto, fatto salvo il maggior danno. Tale penale si applica anche nel caso in cui le risorse impegnate nell'attività di subentro non siano poi impiegate nelle attività previste dal contratto.
12. Ai fini di cui alle precedenti penali, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi contrattualmente previsti in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e ai documenti ivi richiamati. In tal caso la Committente applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e ai documenti ivi richiamati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Committente.
14. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Committente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
15. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
16. La Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 15 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.
17. La Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, e, se del caso, la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
18. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## ARTICOLO 14



## CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a € [...],[...] = ([...]/[...]), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € [...],[...]= ([...]/[...]) al netto di IVA.
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
  - a) relativamente ai servizi base, di cui all'art. 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:
    - lettera a.1) servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software ad hoc è pari a € [...],[...] = ([...]/[...])
    - lettera a.2) servizio di Personalizzazione e parametrizzazione di pacchetti software o software open source o software in riuso è pari a € [...],[...] = ([...]/[...])
  - b) relativamente ai servizi complementari, di cui all'art. 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:
    - lettera b.1) servizi di supporto specialistico è pari a € [...],[...] = ([...]/[...]);
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, il corrispettivo del singolo obiettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dalla Committente (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico e dei documenti ivi richiamati) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale indicate al successivo comma 6;
4. Per ciascun servizio, il corrispettivo - determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma - è composto da:
  - i) una parte fissa pari a:
    - 80% per i servizi di cui all'art.3, comma 1, lett. a1 e a2
    - 90% per i servizi di cui all'art.3, comma 1, lett. b1
 che verrà corrisposta all'esito positivo della verifica di conformità;
  - ii) una parte variabile pari a:
    - 20% (% di quota sospesa) per i servizi di cui all'art.3, comma 1, lett. a1 e a2
    - 10% (% di quota sospesa) per i servizi di cui all'art.3, comma 1, lett. b1
 che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nell'Appendice 1 "Indicatori di qualità", dunque solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità ed alla relativa Verifica di conformità.
5. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo e non comporterà alcun onere aggiuntivo. Le ore o frazioni relative ad interventi extra-orario di servizio saranno remunerate come indicato nell'Accordo Quadro, all'art. 5, comma 5, lett. f), e pertanto alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate ed approvate dalla Committente.
6. Le tariffe (da intendersi comprensive della reperibilità telefonica, delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Analista Funzionale	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Analista Programmatore	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Programmatore	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di prodotto/tecnologia	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di pacchetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di tematica	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Tecnico di collaudo e int.sistemi	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Visual web designer	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Grafico web	€ [...],[...] = ([...]/[...])

7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Le tariffe professionali sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c), del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
12. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
13. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
14. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Committente

ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:

- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

15. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
16. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
17. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

## ARTICOLO 15

### FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata, che la Committente procederà pertanto a liquidare, cumulando nel trimestre di riferimento le quote corrispondenti alle fasi positivamente concluse come di seguito meglio indicate. Tenuto che, laddove lo specifico ciclo di vita adottato non preveda verifica di conformità nelle fasi indicate, la percentuale corrispondente sarà cumulata a quella della successiva fase per la quale sia prevista una verifica di conformità senza quindi alcuna preventiva liquidazione della predetta fase, nella misura percentuale di seguito indicata per ciascuna tipologia di servizio:
  - a. per i servizi base ovvero servizi realizzativi di cui al precedente art. 14, comma 2, lettere a1) e a2):
    - I. **con riferimento alla parte fissa dell'80%**, di cui al comma 4 del medesimo articolo, lettera i),  
per ciascun obiettivo con ciclo di vita completo/ridotto/a lotti:
      - l' 8% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 "Corrispettivo", al termine della fase di definizione;
      - il 16% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 "Corrispettivo", al termine della fase di analisi o analisi/disegno;

- il 16% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 “Corrispettivo”, al termine della fase di realizzazione;
- il 24% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo;
- il 16% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 “Corrispettivo”, al termine positivo dell’ultima fase prevista per l’obiettivo;

per ciascun obiettivo con ciclo di vita breve e urgente/a fase unica o altri cicli di vita:

- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 “Corrispettivo”, al termine della fase di analisi/disegno/realizzazione o al termine della fase di definizione/analisi/disegno/realizzazione;
- il 24% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 23 “Corrispettivo”, all’esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
- il 16% del corrispettivo al termine positivo dell’ultima fase prevista per l’obiettivo.

II. **con riferimento alla parte variabile del 20%**, di cui al comma 4 del medesimo articolo, lettera ii),

- 10% del corrispettivo al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell’indice di prestazione IP1 - Rispetto della difettosità in avvio in esercizio dell’obiettivo;
- 5% del corrispettivo al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell’indice di prestazione IP2 - Tolleranza rilievi media;
- 5% del corrispettivo al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell’indice di prestazione IP3 - Tolleranza rilievi bassa;

b. per i servizi di supporto specialistico di cui al precedente art. 14, comma 2, lettera b.1):

I. **la parte fissa del 90%** a seguito delle verifiche delle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative verifiche di conformità nel periodo di riferimento;

II. **la parte variabile del 10%**, da intendersi come percentuale massima erogabile, solo alla verifica e raggiungimento degli Indici di Prestazione di cui all’Appendice 3 del Capitolato tecnico, secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:

- 5% del corrispettivo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP4 – Tolleranza Rilievi media su Supporto Specialistico”;
- 5% del corrispettivo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP5 – Tolleranza Rilievi bassa su Supporto Specialistico”.

2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ciascuna impresa del RTI si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

4. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore e per i cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it) -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova, diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
8. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i

pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

9. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente all'art. "Subappalto" del contratto CREG180027.
12. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

## ARTICOLO 16

### RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione/Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del presente contratto;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;

- d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'art. 25, "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale" del Contratto CREG180027;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione/Committente, ai sensi dell'art. 10, "Brevetti industriali e diritti d'autore" del Contratto CREG180027;
  - f. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico e dai documenti ivi richiamati;
  - g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico e dai documenti ivi richiamati;
  - h. nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto e del contratto CREG180027 (per quanto applicabili): "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale" del contratto, "Cauzione", "Subappalto", "Pianificazione delle attività", "Risorse impiegate", "Verifica di conformità", "Monitoraggio", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori condizioni risolutive espresse", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "CODICE ETICO modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", "Trasparenza dei prezzi";
  - i. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 14, "Corrispettivo", comma 1;
  - j. qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio della Committente, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell'Amministrazione/Committente.
4. La Committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, del D. Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.



6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 – la Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte della Committente, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/06.

## **ARTICOLO 17**

### **OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità



finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## ARTICOLO 18

### PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato XXX al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico>.
2. Il Fornitore dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del **Fornitore** di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la **Committente** potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

## ARTICOLO 19

25 di 28

Classificazione del documento: Consip Public

Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi di finanza pubblica dell'Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea e per la Piattaforma dei Crediti Commerciali – ID 1415

Allegato 8 - Schema contratto

#### **CLAUSOLA FINALE**

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

#### **ARTICOLO 20**

##### **FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 21**

##### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

- 1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
- 2 Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 22**

##### **INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **ARTICOLO 23**

##### **SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Il Fornitore prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in

tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

2. Il Fornitore si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente

Il Fornitore

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- **con riferimento al Contratto CREG180027:**

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 9 - Obblighi di riservatezza

Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale

Articolo 27 - Recesso

Articolo 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi

- **con riferimento al presente Contratto:**

Articolo 4 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 - Piano della Qualità

Articolo 6 – Cauzione

Articolo 7 – Subappalto

Articolo 8 - Pianificazione delle attività

Articolo 9 - Risorse impiegate

Articolo 10 - Implementazione dei servizi

Articolo 11 - Verifica di conformità

Articolo 12 - Monitoraggio

Articolo 13 - Penali

Articolo 16 - Risoluzione

Articolo 17 - Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione

Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi di cui al contratto CREG180027

Articolo 18 - Privacy

Articolo 20 - Foro esclusivo

Il Fornitore

---